

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3794
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 30/06/2022 REGISTRATO IL 06/07/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3003794

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94168420365 L'APOSTROFO ASSOCIAZIONE CULTURA
 ID. TELEMATICO: TGU22L003794000SJ

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94168420365
 2 - PDRPLA62S54F257E

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	VALORE DICHIARATO	COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE		0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1 2	

NOTE:

PEC 115679 E MAIL DEL 01/07/2022

<AOO>AGEDP-MO</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>119643</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>07/07/2022
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 119643 e data 07/07/2022

STATUTO
"Associazione di Promozione sociale
"L'APOSTROFO

Associazione culturale servizi educativi Asp "L'apostrofo Asp "



Articolo 1 -Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una associazione di promozione sociale denominata: "l'apostrofo associazione culturale servizi educativi in forma abbreviata "A. P. S. L'apostrofo con sede in Castelnuovo Rangone frazione Montale (MO) via Carlo Goldoni 20 , Operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2-Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale ai sensi Dell'art. 5 del D. Lgs.3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere

g) formazione universitaria

i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

prevalentemente è un centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività Delle cariche associative. In particolare, gestisce e promuove attività culturali, Attività ricreative, attività sportive, attività di tutela ambientale e di solidarietà sociale persegue pertanto le seguenti finalità:

1. Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, studi e ricerche di materiale didattico.
2. Promuovere la diffusione della cultura anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni culturali educative del territorio.
3. Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, i temi derivanti dalle attività realizzate utilizzando anche le nuove tecnologie di rete multimediali.
4. Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed educativa, Compresa la formazione personale o genitoriale.
5. Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale.

6. Proporsi come specifico punto di riferimento e/o Come struttura di servizio per le aziende, imprese, Università e in genere per enti pubblici o privati relativamente alla sua missione istituzionale

7. Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali e la promozione di iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari.

8. Organizzare iniziative culturali a carattere locale perseguendo l'ideale dell'educazione permanente E proporre lezioni individuali o di gruppo finalizzate al recupero di lacune nelle varie discipline scolastiche

9. Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, Seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o Per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

10. Promuovere specifici progetti di innovazione attraverso il dialogo con le famiglie, le associazioni locali sui disturbi dell'apprendimento a mezzo consulenza psicologica ed educativa. Diagnosi cognitiva e degli apprendimenti, training individuale e di gruppo per disturbi. Dell'apprendimento scolastico, riabilitazione del linguaggio e psicomotoria. Inoltre, l'associazione potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici anche territoriali o enti privati per gestire impianti culturali, Ricreativi e sportivi con annesso verde pubblico o attrezzato, collaborare e per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e Assistenziali.

- Allestire E gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci e familiari.

- Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L'associazione diffondere gli ideali associativi E la conoscenza delle attività svolte. Nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari, periodici ed attività editoriali.

Inoltre:

A) Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali ricreative e turistiche, sportive, Quale associazione sportiva dilettantistica, motorie sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo.

B) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

C) Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi al suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni.

D) può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative culturali, turistiche sportive e ambientalistiche.

E) Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero della cultura e dello sport. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'organo di amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art.3 -Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate. Al proprio finanziamento, (per es.: Feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117 /2017; Il fondo comune, Costituito-a titolo Esemplificativo e non esaustivo-da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4-Membri dell'associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti È illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.5-Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;
- Per esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione; Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'organo di amministrazione. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare il ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione.

Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati. Il socio preceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6-Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- Godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia. In particolare, dei libri

sociali obbligatori (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari. La richiesta deve essere diretta al Presidente in forma scritta il quale provvederà entro 15 giorni alla messa a disposizione dei documenti..(art 15 III comma, D Lgs n.117/2017

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, a raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art7-Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art .8-Organismi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- L'organo di amministrazione;
- Il presidente;
- Il revisore unico dei conti o collegio dei revisori (organo facoltativo);
- L'organo di controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9-L'assemblea

L'assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano

dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto. Al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi a libro soci. Hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. L'assemblea viene convocata dal presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri dell'organo di amministrazione o un 10° degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- Nomina i componenti dell'organo di amministrazione;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Elegge eventualmente i membri del collegio dei revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dall'organo di amministrazione;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sul trasformazione, Fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art.10-L'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, Eletti dall'assemblea dei soci. I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di amministrazione decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione

può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo. L'organo di amministrazione:

- Nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Predispone il bilancio o rendiconto
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'organo amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni sei (mesi) e ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11-II presidente

Il presidente, nominato dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente, anche esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art.12-II revisore unico dei conti

Il revisore unico dei conti, se nominato, a funzioni di controllo amministrativo eletto dall'assemblea anche fra i non associati. Il revisore unico dei conti resta in carica per la durata dell'organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il revisore unico dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13-L'organo di controllo

L'organo di controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti Del monitoraggio svolto.

I comportamenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.

Art.14-Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di Conciliazione che verrà avviata da un Amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

Art.-15-Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art.16-Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.17-Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art.18-Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Castelnuovo Rangone, li

30/6/2022

Il presidente

[Signature]

Il segretario

[Signature]

r_emiro.Giunta - Prot. 14/07/2022.0626908.E



L'apostrofo Associazione Culturale Servizi Educativi "APS"

Codice Fiscale 94168420365

Via Carlo Goldoni n20 Montale-41051 Castelnuovo Rangone (MO)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 30/06/2022



Addì 30 Giugno 2022(duemilaventidue) presso la sede sociale in Via M.Polo n. 11 Fraz. Montale di Castelnuovo Rangone (MO), si è riunita ,alle ore 18.00 ,a seguito di regolare convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell' Associazione "L'Apostrofo Associazione Culturale Servizi Educativi".

Il Presidente Sig.ra Pederzoli Paola constato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale, contenente l'odg ,l'ora ed il luogo; che sono presenti con diritto di voto il cinquanta per cento dei soci iscritti

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto sociale in base alle disposizioni del DL n.105 del 03 agosto 2018- disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 Art 5 recante "codice del Terzo Settore" ,a norma dell'art 1, comma 2 lettera b ,della legge 6 giugno 2016,n.106
- 2) cambio sede
- 3) varie ed eventuali;

Alle ore 18.15 constatata la regolarità della convocazione la presenza in proprio dei signori soci .il presidente Pederzoli Paola dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza e chiama a fungere da segretario il Sig. Cavani Alberto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente Pederzoli Paola comunica che il consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in base alle leggi vigenti.

Successivamente da lettura dello statuto dell'associazione, articolo per articolo. Comprendente n. 18 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla modifica se necessaria.

A conclusione della lettura dei n.18 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

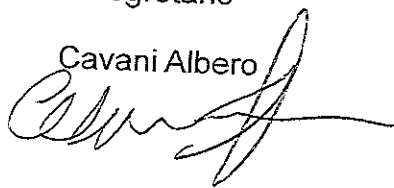
L'Assemblea con voto unanime delibera il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto ne forma parte integrante.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto nonché ad espletare tutte le pratiche amministrative e di registrazione degli stessi.

Alle ore 19.30 (diciannove e trenta) null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara validamente sciolta l'assemblea, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

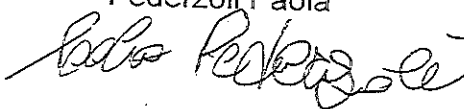
Il Segretario

Cavani Alberio



il Presidente

Pederzoli Paola



STATUTO
"Associazione di Promozione sociale
"L'APOSTROFO

Associazione culturale servizi educativi Asp "L'apostrofo"



Articolo 1 -Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una associazione di promozione sociale denominata: "l'apostrofo associazione culturale servizi educativi in forma abbreviata "A. P. S. L'apostrofo con sede in Castelnuovo Rangone frazione Montale (MO) via Carlo Goldoni 20 , Operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2-Scopi e attività

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale ai sensi Dell'art. 5 del D. Lgs.3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere

g) formazione universitaria

i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

prevalentemente è un centro permanente di vita associativa e si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale e nazionale per la realizzazione di interessi a valenza collettiva. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. In particolare, gestisce e promuove attività culturali, Attività ricreative, attività sportive, attività di tutela ambientale e di solidarietà sociale persegue pertanto le seguenti finalità:

1. Pubblicare altre riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, studi e ricerche di materiale didattico.
2. Promuovere la diffusione della cultura anche attraverso una partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni culturali educative del territorio.
3. Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, i temi derivanti dalle attività realizzate utilizzando anche le nuove tecnologie di rete multimediali.
4. Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed educativa, Compresa la formazione personale o genitoriale.
5. Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale.

6. Proporsi come specifico punto di riferimento e/o Come struttura di servizio per le aziende, imprese, Università e in genere per enti pubblici o privati relativamente alla sua missione istituzionale
7. Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali e la promozione di iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutori.
8. Organizzare iniziative culturali a carattere locale perseguendo l'ideale dell'educazione permanente E proporre lezioni individuali o di gruppo finalizzate al recupero di lacune nelle varie discipline scolastiche
9. Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, Seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o Per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
10. Promuovere specifici progetti di innovazione attraverso il dialogo con le famiglie, le associazioni locali sui disturbi dell'apprendimento a mezzo consulenza psicologica ed educativa. Diagnosi cognitiva e degli apprendimenti, training individuale e di gruppo per disturbi. Dell'apprendimento scolastico, riabilitazione del linguaggio e psicomotoria. Inoltre, l'associazione potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici anche territoriali o enti privati per gestire impianti culturali, Ricreativi e sportivi con annessa aree di verde pubblico o attrezzato, collaborar e per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, culturali, ricreative e Assistenziali.

- Allestire E gestire bar e punti ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci e familiari.

- Esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. L'associazione diffondere gli ideali associativi E la conoscenza delle attività svolte. Nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari, periodici ed attività editoriali.

Inoltre:

- A) Ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali ricreative e turistiche, sportive, Quale associazione sportiva dilettantistica, motorie sportive, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo.
- B) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
- C) Si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi al suo interno, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni.
- D) può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative culturali, turistiche sportive e ambientalistiche.
- E) Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche con gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero della cultura e dello sport. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'organo di amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art.3 -Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. Contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate a raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate. Al proprio finanziamento, (per es.: Feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117 /2017; Il fondo comune, Costituito-a titolo Esemplificativo e non esaustivo-da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati insieme alla convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art.4-Membri dell'associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni, devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti È illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.5-Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito;
- Per esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione; Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'organo di amministrazione. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare il ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati. Il socio preceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6-Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- Godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia. In particolare, dei libri

sociali obbligatori (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo e degli eventuali altri organi sociali, registro volontari. La richiesta deve essere diretta al Presidente in forma scritta il quale provvederà entro 15 giorni alla messa a disposizione dei documenti..(art 15 III comma, D Lgs n.117/2017

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità, a raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art7-Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art .8-Organismi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci;
- L'organo di amministrazione;
- Il presidente;
- Il revisore unico dei conti o collegio dei revisori (organo facoltativo);
- L'organo di controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9-L'assemblea

L'assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano

dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto. Al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi a libro soci. Hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. L'assemblea viene convocata dal presidente dell'organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri dell'organo di amministrazione o un 10° degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata da almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'assemblea ordinaria:

- Nomina i componenti dell'organo di amministrazione;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Elegge eventualmente i membri del collegio dei revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- Si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dall'organo di amministrazione;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sul trasformazione, Fusione o scissione e sullo scioglimento dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10-L'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 , Eletti dall'assemblea dei soci. I membri dell'organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte dell'organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'organo di amministrazione decada dall'incarico, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione

può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo di amministrazione decada, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo.

L'organo di amministrazione:

- Nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Predisporre il bilancio o rendiconto
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'organo amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per email, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'organo di amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni sei (mesi) e ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vice presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'organo di amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.11-II presidente

Il presidente, nominato dall'organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente, anche esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art.12-II revisore unico dei conti

Il revisore unico dei conti, se nominato, a funzioni di controllo amministrativo eletto dall'assemblea anche fra i non associati. Il revisore unico dei conti resta in carica per la durata dell'organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il revisore unico dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Può partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13-L'organo di controllo

L'organo di controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- Vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti Del monitoraggio svolto.

I comportamenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni.

Art.14-Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di Conciliazione che verrà avviata da un Amichevole conciliatore, Il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, e nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

Art.-15-Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art.16-Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art.17-Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art.18-Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Castelnuovo Rangone, li 30/6/2022

Il presidente

Paolo Pedrazzoli

Il segretario

Carlo Pedrazzoli



L'apostrofo Associazione Culturale Servizi Educativi "APS"

Codice Fiscale 94168420365

Via Carlo Goldoni n20 Montale-41051 Castelnuovo Rangone (MO)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 30/06/2022



Addì 30 Giugno 2022(duemilaventidue) presso la sede sociale in Via M.Polo n. 11 Fraz. Montale di Castelnuovo Rangone (MO), si è riunita ,alle ore 18.00 ,a seguito di regolare convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell' Associazione "L'Apostrofo Associazione Culturale Servizi Educativi".

Il Presidente Sig.ra Pederzoli Paola constato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 5 dello statuto sociale, contenente l'odg ,l'ora ed il luogo;che sono presenti con diritto di voto il cinquanta per cento dei soci iscritti

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica statuto sociale in base alle disposizioni del DL n.105 del 03 agosto 2018- disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 Art 5 recante "codice del Terzo Settore" ,a norma dell'art 1,comma 2 lettera b ,della legge 6 giugno 2016,n.106
- 2) cambio sede
- 3) varie ed eventuali;

Alle ore 18.15 constatata la regolarità della convocazione la presenza in proprio dei signori soci .il presidente Pederzoli Paola dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza e chiama a fungere da segretario il Sig. Cavani Alberto.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente Pederzoli Paola comunica che il consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale in base alle leggi vigenti.

Successivamente da lettura dello statuto dell'associazione, articolo per articolo. Comprendente n. 18 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla modifica se necessaria.

A conclusione della lettura dei n.18 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

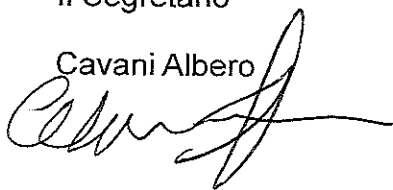
L'Assemblea con voto unanime delibera il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto ne forma parte integrante.

Il presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto nonché ad espletare tutte le pratiche amministrative e di registrazione degli stessi.

Alle ore 19.30 (diciannove e trenta) null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara validamente sciolta l'assemblea, previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

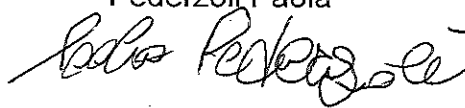
Il Segretario

Cavani Albero



il Presidente

Pederzoli Paola



REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a:	(nome e cognome) PAOLA PEDERZOLI
Codice fiscale	PDRPLA62551F257E
Nato/a a	MODENA
Il	(data di nascita) 14/11/62
Residente a	CASTELNUOVO RANGONE (MO)
in	(via/piazza) VIA MARCO POLO 11
Numero di telefono	(fisso) 95361844073
	(mobile)
Indirizzo mail/pec	APAFCAUAN1@GMAIL.COM

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- ✓ di essere in possesso dell'originale dell'atto presentato per la registrazione;
- ✓ la conformità all'originale dell'atto presentato per la registrazione e degli eventuali allegati o dell'immagine inviata.

Si impegna a depositare l'atto in originale e gli eventuali allegati al termine del periodo emergenziale.

Chiede che la comunicazione degli estremi di registrazione da parte dell'Ufficio venga inviata all'indirizzo e-mail/PEC sopra indicato, gestito dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, che i dati personali indicati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

CASTELNUOVO, 30/6/22

Firma

Paola Pedersoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445**“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”****Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze**

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.